

STATUTO

ALTROLEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASARANO LE VIA MANTOVA 6

Numero REA: LE - 305259

Codice fiscale: 04609480753

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio n. 31794 Raccolta n. 15942	
	STATUTO	
	ART. 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata "ALTROLEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	ART. 2 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	ART. 3 - SEDE	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Casarano (LE)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli	
	fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene	
	fissata in Casarano, alla via Mantova n. 6.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle	
	dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle	
	Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento	
	della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1..	
	3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	
	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o	

	soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà	
	prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il	
	diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante	
	comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede	
	sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	5.1. - La cooperativa si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1,	
	comma 1, lettera b, della Legge 381/91. Pertanto, la	
	cooperativa si propone con spirito mutualistico di creare,	

	tramite i propri soci, un'impresa operativa, economicamente	
	valida, socialmente integrata e strutturalmente efficiente,	
	garantendo continuità di occupazione e giusta retribuzione	
	del lavoro prestato dai propri soci, salvo il ricorso a	
	collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti	
	l'esigenza, essendo retta da principi della mutualità ai	
	sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in	
	materia.	
	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto	
	proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche,	
	aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite	
	organismi consortili, le seguenti attività, comunque nei	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia:	
	a) fabbricazione di mobili per uffici, negozi, arredo	
	domestico, arredo esterno, veicoli ricreazionali, roulotte	
	e mobili per ogni uso;	
	b) fabbricazione di sedie, poltrone ed accessori per mobili;	
	c) produzione di infissi e componenti d'arredo in legno e	
	alluminio, quali porte interne ed esterne, finestre,	
	persiane, cucine, mobili, soppalchi, divisori, ecc.;	
	d) montaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	infissi e componenti d'arredo in legno e alluminio;	
	e) progettazione di mobili, infissi, componenti e	
	complementi di arredo, nonché arredamenti completi per	

	imprese, privati ed Enti Pubblici e Privati;	
	f) commercio al dettaglio, all'ingrosso, elettronico, per	
	corrispondenza, nella forma del commercio ambulante ed in	
	tutte le forme consentite dalla legge dei seguenti prodotti:	
	mobili, componenti e complementi di arredo, nonché	
	arredamenti completi per imprese, privati ed Enti Pubblici e	
	Privato;	
	g) montaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	mobili, componenti e complementi di arredo, nonché	
	arredamenti completi per imprese, privati ed Enti Pubblici e	
	Privato;	
	h) assumere rappresentanze riguardanti gli articoli	
	commercializzati;	
	i) la realizzazione e la gestione di impianti di	
	produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;	
	l) effettuare l'attività di noleggio, allestimento,	
	costruzione e vendita di camper, caravan, automobili,	
	furgoni, automezzi, motocicli ed imbarcazioni, ivi compresi	
	quelli per uso ufficio e/o speciale.	
	5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate comunque	
	finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali; il tutto nei limiti	
	consentiti dalla legge.	

	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo	
	permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo	
	ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad	
	organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e	
	mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.	
	5.4. La società può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in	
	consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	anche in associazioni temporanee d'impresa.	
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i	
	contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici	
	locali in genere e da privati, inoltre potrà avvalersi di	
	tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro	
	genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la	
	creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno	
	d'Italia.	
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	

	nei confronti di terzi non soci.	
	ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere	
	inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che	
	prestano la loro attività percependo un compenso di	
	qualsiasi natura ed entità. A norma dell'art. 4 della legge	
	L. 59/92, e sue successive modificazioni, possono essere	
	ammessi nella società particolari categorie di soci	
	cosiddetti sovventori.	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali	
	cooperative.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative o società che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività	

	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, che può	
	tenere conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse	
	categorie indicate nel presente atto.	
	ART. 7 - SOCI COOPERATORI	
	7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale	

	o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione	
	coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso	
	e il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche	
	avvalendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in	
	deroga ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice	
	civile.	
	ART. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI	
	8.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari,	
	secondo la disciplina prevista per le società per azioni.	
	8.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	nominati amministratori e avranno diritto di voto e alla	
	distribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di	
	quanto previsto dalle presenti norme, dal codice civile e	
	dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi	
	saranno nominativi e liberamente trasferibili.	
	8.3. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari	
	forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli	
	2437 e seguenti c.c..	
	8.4. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	

	privi di diritti di amministrazione solo a investitori	
	qualificati.	
	ART. 9 - SOCI VOLONTARI	
	I soci volontari, in numero non superiore a quello della	
	metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali	
	soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del	
	libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per	
	l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza	
	nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di	
	lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla	
	legge 266/1991 sul volontariato.	
	ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto	
	diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e	
	codice fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di	
	soci a cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della	
	quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	

	ha deciso l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 - QUOTE	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore a trenta euro.	

	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella	
	cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a	
	centomila euro.	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica	
	nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies	
	c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone	
	fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari	
	dotati di diritti di amministrazione.	
	Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori.	
	12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
	Art. 14 - RECESSO	
	14.1. Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al	
	cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua	
	fusione o scissione, alla revoca dello stato di	
	liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla	
	eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle	
	presenti norme, all'introduzione o rimozione di vincoli alla	
	circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o	
	rimozione di clausole compromissorie nelle presenti norme;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	

	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nelle presenti norme;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle	
	presenti norme.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il	
	rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	

	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del	
	codice civile;	
	- negli altri casi previsti dalle presenti norme.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	14.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società, invece, subentrano nella partecipazione del	
	socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	Art. 17 -LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	

	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad	
	esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	18.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	

	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei	
	titolari di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 9.3.;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita	
	della società, né all'atto della liquidazione e successivo	
	scioglimento.	
	Art. 20 - CAPITALE SOCIALE	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è	
	determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore a euro trenta.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e	
	seguenti c.c..	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori, nei limiti di legge.	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi	

	dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in danaro presso la	
	società.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464	
	del codice civile.	
	20.5. Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta	
	diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve	
	senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli	
	opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale	
	della società, con le osservazioni, ove nominato,	
	dell'organo di controllo; il deposito della copia della	
	relazione e delle osservazioni presso la sede della società	
	può essere omissivo.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	

	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta	
	diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in	
	proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza l'organo controllo e, se nominato, l'organo	
	amministrativo, devono chiedere al Tribunale che venga	
	disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite	
	risultanti dal bilancio.	
	20.6. Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5., il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo	
	amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per	
	deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo	
	aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto	
	minimo.	
	Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre	
	per cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11 della legge 59/1992, o nelle diverse misure e	
	modalità previste dalla legge.	

	Art. 22 - DIVIETI	
	22.1. È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al	
	capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014.	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo	
	i criteri stabiliti dalla legge.	
	22.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non	
	assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti	
	economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	

	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli	
	utili/dividendi;	
	b) la nomina, se prevista nelle presenti norme, degli	
	amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice	
	civile dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni delle presenti norme;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	

	nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 23.1. possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 25.	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 23.1., oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo, devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	Art. 25 - DIRITTO DI VOTO	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di	
	voto in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia	
	l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai	
	possessori di strumenti finanziari non possono superare il	

	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non hanno diritto di voto.	
	Art. 26 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'organo amministrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	

	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	26.3. Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la	
	maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.	
	26.4. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci	
	aventi diritto, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	

	territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori,	
	mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i	
	soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di	
	telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino espressamente dal libro dei soci).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	

	informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo,	
	ove nominato, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del	
	codice civile.	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione,	
	uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a	
	ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli	
	altri amministratori e all'organo di controllo, l'intenzione	
	di riunirsi in assemblea totalitaria.	
	27.3. 27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del	
	consiglio di amministrazione. In caso di assenza o	
	impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona	
	eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e da tutti gli	
	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	

	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio	
	di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto	
	sopra venga dato atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera	
	comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	amministratori né all'organo di controllo, né alle società	
	da esse controllate o che controllano, o ai membri degli	
	organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste.	
	27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle	
	lettere d) ed e) del punto 23.1. nei quali è richiesto il	
	voto favorevole dei soci che rappresentano due terzi dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente	

	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti	
	alle lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto	
	il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo)	
	dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario	
	nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla	
	modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su	
	richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei	
	soci.	
	Art. 28 - AMMINISTRAZIONE	
	28.1. La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, e	
	comunque nei limiti di legge, composto da tre o cinque	
	membri, secondo quanto determinato dai soci all'atto della	

	nomina. Esso elegge tra i suoi membri un Presidente, ove non	
	eletto dai soci all'atto della nomina, e può eleggere anche	
	un Vice Presidente che sostituisca il presidente nei casi di	
	assenza o impedimento, nonchè un segretario anche estraneo.	
	Al Consiglio di amministrazione vengono conferiti i più ampi	
	poteri per la gestione della società e tutte le facoltà per	
	l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di	
	quelli che per disposizione di legge o di statuto siano	
	riservati alla competenza dei soci.	
	28.2 La maggioranza degli amministratori deve essere scelta	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di	
	amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro	
	che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.	
	28.4. Il consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa	
	viene meno la maggioranza dei consiglieri decade per intero.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art.	
	2386, comma 5, C.C..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con	

	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo del consiglio d'amministrazione.	
	28.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il	
	presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o	
	d'impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	29.1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso	
	dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi	
	il telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475	
	C.C., comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o di scissione, nonchè le decisioni di	
	aumento di capitale) e dall'art. 2544 C.C., c.1 (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	

	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con fax o e-mail, da spedirsi almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o	
	partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la	
	proposta s'intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro	

	soci degli amministratori.	
	Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	30.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri	
	che la legge o il presente atto costitutivo riservano	
	espressamente ai soci. Il consiglio d'amministrazione può	
	nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatarî in	
	genere per determinati atti o categorie di atti.	
	30.2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.	
	2381 C.C. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti	
	anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero	
	l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno	
	compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le	
	modalità indicate nella delega stessa.	
	Art. 31 - RAPPRESENTANZA	
	31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e	
	in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dai soci.	

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	Art. 33 - CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITÀ	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 2476 del codice civile, ha diritto di avere	
	dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti	
	di sua fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli	
	estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art. 34 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	33.1. Il controllo legale dei conti, quello	
	sull'amministrazione e sul rispetto dello statuto è regolato	
	dall'articolo 2477 del C.C.	
	Art. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	ART. 36 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	

	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci,	
	nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto	
	forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo	
	diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta	
	del finanziamento.	
	ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dall'art. 26, nomina uno o più	
	liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone	
	i poteri. Per quanto non previsto nelle presenti norme	
	valgono le leggi vigenti in ordine ai principi della	
	mutualità, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in	
	materia.	
	Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 35, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 39 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai	
	principi della mutualità ai sensi del codice civile, della	
	Legge 59/1992, del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle	

35 di 36

36 di 36